



COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA "SEBASTIANO PIERVISANI" E PER IL RELATIVO
PERSONALE**

Art. 1	Pag. 2
Art. 2	Pag. 2
Art. 3	Pag. 2
Art. 4	Pag. 2
Art. 5	Pag. 3
Art. 6	Pag. 3
Art. 7	Pag. 3
Art. 8	Pag. 3
Art. 9	Pag. 3
Art. 10	Pag. 4
Art. 11	Pag. 4
Art. 12	Pag. 4
Art. 13	Pag. 4
Art. 14	Pag. 5
Art. 15	Pag. 5
Art. 16	Pag. 5
Art. 17	Pag. 6
Art. 18	Pag. 6
Art. 19	Pag. 6
Art. 20	Pag. 6
Art. 21	Pag. 7
Art. 22	Pag. 7
Art. 23	Pag. 7

ART. 1

Il Comune di Massa Martana gestisce la scuola dell'Infanzia non statale "S.Piervisani" in esecuzione dell'atto di fondazione dell'Istituto Piervisani in data 10 febbraio 1819.

Con effetto dal 01/09/08 è stata riconosciuta paritaria per n. 1 sezione a seguito del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, prot. n. 6608/C18 del 25/06/2008;

I servizi scolastici per l'infanzia della scuola sono basati sul principio di uguaglianza e non tengono conto delle differenze sociali, economiche, religiose e di etnia.

ART. 2

La scuola dell'infanzia paritaria per lo svolgimento delle attività educative si avvale di personale religioso delle Suore di Gesù buon Pastore "Pastorelle". Nel caso in cui non sia possibile proseguire il rapporto di lavoro con detto personale per collocamento a riposo o per altri motivi l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di assumere personale docente e non, con l'osservanza della normativa di accesso al lavoro contenuta nelle vigenti norme di legge e nel CCNL del comparto Enti Locali in relazione alle necessità di organico.

Nel caso in cui necessitino supplenze, qualora queste non possano essere espletate dal personale religioso Suore di Gesù Buon Pastore "Pastorelle" il personale sarà reperito attingendo alle graduatorie di istituto del distretto scolastico di Todi, relative alla scuola materna, compilate ai sensi del Regolamento adottato con D.M del 25/05/2000 n. 201 e successive modificazioni e D.M del 04/06/2001 N. 103.

ART.3

La scuola dell'infanzia paritaria è soggetta alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione. Segue i programmi di studio e gli orientamenti previsti per la scuola dell'infanzia statale.

ART.4

E' garantita ad ogni insegnante, nell'attuazione dei predetti orientamenti, piena libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale dell'insegnante, nel rispetto dei diritti costituzionali e gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato nonché nel rispetto del diritto dei bambini al pieno e libero sviluppo della personalità.

ART.5

La scuola dell'infanzia paritaria " Sebastiano Piervisani" si articola di norma in n. 1 sezione costituita da un numero non superiore a 27 iscritti, in presenza di minore portatore di handicap il numero degli iscritti non può di norma essere superiore a 20 e comunque il rapporto è ridotto in relazione al numero e alla gravità dei casi sulla base di certificazione dell'handicap rilasciata dall'organismo competente della A.S.L ai sensi della normativa vigente e su conseguente motivato parere del Collegio Docenti nonché del Coordinatore didattico.

ART. 6

Per fronteggiare esigenze eccezionali dovute a problemi strutturali dell'edificio scolastico, che si verificassero nel corso dell'anno scolastico è eseguito, nel rispetto della continuità didattica, il trasferimento di sezioni in località diversa da quella stabilita.

ART. 7

La scuola dell'infanzia paritaria " Piervisani " osserva il calendario scolastico delle scuole dell'infanzia statali.

ART. 8

L'articolazione dell'orario verrà decisa nell'ambito del Consiglio di sezione e affisso all'Albo della Scuola.

ART. 9

I genitori dei bambini possono presentare domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia più prossima al proprio domicilio o sede di lavoro.

Le domande di iscrizione vanno presentate al Gestore , nei termini identici a quelli previsti dalle scuole statali nei termini di seguito indicati:

dal.....al.....

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di nascita;
- stato di famiglia;
- certificato di vaccinazioni

L'ammissione dei bambini verrà effettuata da.....secondo i seguenti CRITERI DI PRIORITA':

- 1) bambini che abbiano frequentato la scuola dell'infanzia nell'anno precedente;
- 2) a parità di età, bambini rimasti in lista di attesa nel precedente anno scolastico;
- 3) bambini che abbiano entrambi i genitori che lavorano (documentabile legalmente)
- 4) bambini portatori di handicap;
- 5) bambini con gravi problemi di famiglia documentabili (disagiato condizioni economiche, unico genitore, genitori con gravi problemi sanitari, genitori non esercenti la patria potestà);

L'elenco sia dei bambini ammessi alla frequenza che di quelli in attesa di ammissione, redatto dall'Ufficio scuola del Comune deve essere affisso all'albo della scuola.

Alla graduatoria di riserva, per i bambini non ammessi alla frequenza all'inizio dell'anno scolastico si attingerà per coprire i posti resi vacanti dai rinunciatari o dagli assenti ingiustificati per un periodo di 30 giorni consecutivi, non oltre il quinto mese dall'inizio dell'anno scolastico.

ART.10

Non può costituire causa di esclusione dalla Scuola alcuna minoranza psico-fisica del bambino. Concorrono all'integrazione del portatore di handicap nella Scuola le insegnanti, gli operatori del competente organismo della ASL-SMI e gli operatori scolastici muniti di specializzazione.

ART.11

Ai sensi della legge 104/92 per favorire l'integrazione scolastica dei bambini portatori di handicap, potranno essere promosse attività di sostegno con personale specializzato.

ART.12 *(eliminato)*

Le insegnanti non possono essere utilizzate per mansioni diverse da quelle di istituto. Sono fatti salvi gli esoneri per motivi di salute.

ART. 13- Organi interni

IL GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA " SEBASTIANO PIERVISANI" E' IL SINDACO PRO-TEMPORE

Il coordinatore Didattico viene nominato dal Gestore, tale nomina ha validità triennale.

All'interno della scuola sono istituiti i vari organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del POF nel rispetto dei principi sanciti dal D.P.R 24/06/1998, n. 249;

Il Consiglio di Sezione è democraticamente eletto in analogia alle leggi e regolamenti vigenti nella scuola dell'infanzia statale.

Il Consiglio di sezione, formula proposte per la stesura del piano dell'offerta formativa, esprime il proprio parere sul regolamento interno; delibera i criteri di partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, determina le forme di autofinanziamento, la destinazione delle risorse per la realizzazione delle attività
Il consiglio di sezione di durata triennale è composto da: 2 insegnanti della scuola dell'infanzia- 2 genitori e n.1 personale non docente , dalla coordinatrice didattica, dal Gestore o suo delegato.

All'interno dei membri del Consiglio di Sezione, vengono eletti, a scrutinio segreto, un presidente ed un vice presidente che debbono essere necessariamente due genitori.

ART.14 - Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto dai docenti e dal coordinatore didattico.
Il collegio dei docenti ha competenza esclusiva per la programmazione didattica e per la valutazione interna dell'azione educativa.
Redige il piano dell'Offerta Formativa in coerenza con quanto disposto dal Progetto Educativo, tenendo conto delle proposte dei genitori e lo sottopone all'approvazione dell'Ente gestore.

ART. 15 - Assemblea dei genitori

Allo scopo di favorire una maggiore collaborazione e una proficua intesa scuola-famiglia, i genitori possono riunirsi in assemblea quando ne faccia richiesta il rappresentante di sezione o i due terzi dei genitori della sezione stessa.

All'assemblea partecipa il Coordinatore didattico, il gestore o suo rappresentante.

ART.16 – Pubblicità degli atti

Il bilancio della scuola viene esposto all'Albo della scuola stessa.
I verbali degli incontri del Consiglio di sezione sono custoditi dalla Coordinatrice didattica e sono esibiti per presa visione, a chiunque ne faccia richiesta, motivata.

ART.17 – Sicurezza contro danni alle persone

Al fine di estendere le garanzie contro i rischi dipendenti dagli infortuni, per gli [✓] alunni la Scuola nella persona del suo Coordinatore didattico sottoscrive ogni anno un'assicurazione integrativa, il cui onere è completamente a carico delle famiglie e viene corrisposto, come deciso dal Consiglio di Istituto, al momento dell'iscrizione.

ART. 18 – Divieto d'ingresso a persone non autorizzate

Durante l'orario scolastico, oltre agli alunni e al personale docente e non docente, potranno accedere all'interno dell'edificio scolastico solamente persone munite di preventiva autorizzazione del Gestore o del Coordinatore didattico, le quali potranno colloquiare con le insegnanti solo per motivi di urgenza.
I componenti del Consiglio di sezione, nell'esercizio delle proprie competenze, hanno la facoltà di accedere all'interno degli edifici scolastici con autorizzazione e accompagnamento del Coordinatore Didattico. Il personale ausiliario è incaricato di far rispettare la norma suddetta.

ART. 19 – Mensa

I locali presenti nella scuola " Piervisani" sono autorizzati dalla competente A.S.L per preparazione e somministrazione di cibi.

Attualmente "da togliere attualmente" Il servizio mensa è gestito in forma indiretta, da personale esterno e preparato presso la mensa centralizzata di Viale Europa come per tutte le altre scuole presenti nel territorio comunale.

Un apposito menu' viene predisposto e controfirmato da nutrizionisti della ASL e controfirmato dal medico competente.

Il servizio di sorveglianza, durante il pasto è effettuato dalle insegnanti e dal personale non docente.

ART. 20 Contributo di frequenza

Non è previsto alcun contributo di frequenza.

Le famiglie sono tenute a versare il contributo mensile stabilito dall'Amministrazione Comunale per la refezione ed il trasporto qualora i bambini ne usufruiscano.

ART.21 – Assenze

Le assenze dovranno essere comunicate tempestivamente alla Scuola e qualora superino la durata di gg.5, per motivi di salute, le modalità di riammissione alla scuola stessa, saranno analoghe a quelle adottate nella scuola dell'infanzia statale.

ART. 22 – Privacy

In base al D. Lgs. n. 196/2003 i dati in possesso della Scuola verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali consentiti dalla Legge.

Al momento dell'iscrizione dell'alunno si chiede alla famiglia di sottoscrivere un modulo di consenso all'utilizzo di fotografie, diapositive e materiali audiovisivi (che possono comprendere immagini del bambino) per uso didattico nella scuola e presso Enti con cui la scuola si rapporta, sempre a fini didattici.

ART. 23 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.